

## **Ordine degli Architetti P.P.C. di Belluno**

### **REGOLAMENTO GESTIONE QUOTE**

Approvato in data 18.04.2019

#### *Premessa*

Considerato che il pagamento della quota annuale, nella misura stabilita dal Consiglio dell'Ordine, costituisce obbligo per l'Iscritto all'Albo, ai sensi del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537;

Considerato che ogni anno si rileva un numero consistente di colleghi inadempienti, cioè che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione;

Considerato che per ogni Iscritto all'Ordine provinciale la Segreteria versa la quota associativa al CNAPPC, alla FOAV e il contributo al Consiglio di Disciplina, anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando un disavanzo;

Considerato tale comportamento scorretto sotto il profilo deontologico ai sensi dell'art. 4 comma 6 del Nuovo Codice Deontologico, anche nei confronti dei colleghi che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalla legge;

al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per ricorrere contro gli iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Belluno, approva il seguente regolamento.

#### **Art 1. – Definizione di contributo annuale d'iscrizione**

1. Per "contributo annuale di iscrizione", di seguito "quota", deve intendersi l'importo che ogni iscritto all'Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di Belluno, di seguito, per brevità, "Ordine", deve versare annualmente, fino al momento della cancellazione dall'Albo.

2. Le richieste di cancellazione dall'Albo devono essere presentate all'Ordine entro il 31 dicembre dell'anno solare di ultima iscrizione.

#### **Art 2. - Determinazione dell'importo e termine di adempimento**

1) Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dell'Ordine definisce con proprio atto:

- l'importo della quota relativo all'anno successivo;
- il termine ultimo per effettuare il versamento;
- le modalità di versamento;
- il regime delle maggiorazioni per ritardato pagamento.

2) Le notizie di cui al comma 1) vengono pubblicate sul sito internet dell'Ordine e comunicate all'Iscritto mediante posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC). L'Ordine non è responsabile della mancata notifica, dovuta a qualsiasi causa, della richiesta di pagamento della quota da parte dell'Iscritto, il quale è obbligato ad attingere le informazioni necessarie per

eseguire il versamento attraverso la Segreteria ovvero mediante il sito internet dell'Ordine medesimo.

3) Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati, non costituisce tacita richiesta di cancellazione dall'Ordine, ma, al contrario, dà luogo a giudizio disciplinare a norma dell'art. 50 del R.D. 2537/1925.

4) Il pagamento oltre il termine di cui al presente articolo della sola quota d'iscrizione non comporta l'automatica regolarizzazione della posizione debitoria dell'Iscritto, che è comunque tenuto a saldare nei confronti dell'Ordine tutte le somme dovute secondo il presente Regolamento.

### **Art 3. – Mancato versamento nei termini stabiliti**

1) Decorso inutilmente il termine di adempimento, così come stabilito dall'art.2, l'Iscritto incorre in maggiorazione della quota, così come descritta al successivo comma, per le spese di segreteria causate dall'inadempienza.

2) La procedura adottata dall'Ordine in caso di mancato versamento nei termini e modi di cui all'art.2, è la seguente:

a) **maggiorazione € 30,00 per pagamenti effettuati entro 60 gg. dalla scadenza;**

b) **maggiorazione € 60,00 per pagamenti effettuati entro 120 gg. dalla scadenza;**

c) **dal 1 agosto l'Iscritto** che non abbia provveduto al pagamento della quota comprensiva dell'importo maggiorato di € 60,00, **viene considerato inadempiente** e, quindi, moroso. Il Consiglio dell'Ordine comunica al Consiglio di Disciplina il nominativo dell'iscritto inadempiente. Il Presidente del Consiglio di Disciplina avvia il procedimento disciplinare, che potrebbe concludersi con la sospensione a tempo indeterminato dell'Iscritto e l'avvio della procedura per la riscossione coatta delle somme dovute dall'Iscritto. L'avvio della procedura disciplinare dà luogo ad ulteriori maggiorazioni per le spese di gestione della pratica definite in € 60,00 ove si provveda alle comunicazioni mediante raccomandata A/R e in € 100,00 ove si provveda a mezzo di Ufficiale Giudiziario.

d) dal momento della comunicazione al Consiglio di Disciplina, di cui alla lettera c), ogni decisione in merito viene presa dallo stesso Consiglio di Disciplina nel rispetto di quanto previsto dall'art.37, Podestà disciplinare, del Codice deontologico e nei limiti previsti dalla legge.

3) A coloro a cui viene determinata sanzione disciplinare di sospensione dall'Albo, verranno sospesi tutti i servizi erogati dall'Ordine quali certificati, opinamenti, incontri, appartenenza a commissioni, segnalazioni per terne, compresa la formazione finalizzata alla acquisizione dei CFP. Inoltre del provvedimento di sospensione dall'Albo viene data comunicazione agli Enti pubblici.

### **Art4. - Disposizioni finali**

- 1) Il Regolamento non ha scadenza e qualsiasi modifica e/o integrazione deve essere deliberata dal Consiglio.
- 2) Il Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Ordine.
- 3) Le norme contenute nel presente regolamento entrano in vigore il 1 gennaio 2020.

## **Note**

### *Normativa di riferimento*

1. *Ai sensi dell'art.5, c.2, della Legge 24 Giugno 1923 n.1395 il Consiglio dell'Ordine "stabilisce il contributo annuo dovuto dagli iscritti per sopperire alle spese di funzionamento dell'Ordine; amministra i proventi e provvede alle spese, compilando il Bilancio Preventivo ed il contoconsuntivo annuale."*
2. *Secondo l'art.18 del R.D. 23 ottobre 1925 n.2537 "Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli Ordini professionali in ragione del numero degli Iscritti. L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta la modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine. I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli Iscritti per le spese di cui al presente articolo."*
3. *Ai sensi dell'art.37 del R.D. 2537/1925 il Consiglio dell'Ordine "determina il contributo annuale da corrispondersi ad ogni Iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento del Consiglio Nazionale (articoli 14 e 18), nonché le modalità del pagamento del contributo" (art.50).*
4. *Secondo quanto previsto dall'art.50 di predetto R.D.2537/1925, "I contributi previsti a favore dei Consigli degli Ordini (artt.18 e 37) debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta ai limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute."*
5. *In base all'art.7 del D.L.L. 23 novembre 1944 n.382 "Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari".*
6. *La Legge 3 agosto 1949 n.536 all'art.2 recita: "I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944 n.382, a favore dei Consigli degli Ordini e dei Collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nei termini stabiliti dai Consigli medesimi."*
7. *Il Codice deontologico degli Architetti P.P.C. A iunior e P. iunior italiani, di seguito, per brevità, "Codice deontologico", all'art.4 comma 6, Obblighi nei confronti della professione, recita: Costituisce illecito disciplinare il mancato pagamento, anche di una sola annualità, del contributo annuo dovuto dagli iscritti all'Ordine.*